



Simulazione dell'Esame di Stato per la professione di Dottore Commercialista

Roma 4 novembre 2019

Gaetano Buffone

Dottore Commercialista e Revisore Legale



Tema:

- Il candidato, esaminata la disciplina generale degli aumenti di capitale a pagamento nelle società di capitali, si soffermi sugli aspetti fiscali di un ipotetico aumento di capitale liberato mediante conferimento di un'azienda.

- Il candidato rediga poi, utilizzando dati a scelta, un esempio di conferimento di ramo d'azienda dando evidenza degli effetti contabili di tale operazione sulla situazione patrimoniale della società conferente e della società conferitaria nonché delle relative scritture contabili.




Punti da trattare:

- ❑ Il candidato, esaminata la **(1) disciplina generale degli aumenti di capitale a pagamento** nelle società di capitali, si soffermi sugli **(2) aspetti fiscali** di un ipotetico aumento di capitale liberato mediante **conferimento di un'azienda**

 - ❑ Il candidato rediga poi, utilizzando dati a scelta, un **(3) esempio di conferimento di ramo d'azienda** dando evidenza degli effetti contabili di tale operazione sulla **situazione patrimoniale** della società conferente e della società conferitaria nonché delle relative **scritture contabili**.
-



1. Disciplina generale degli aumenti di capitale a pagamento





Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale determinandone limiti e modalità. La deliberazione deve essere redatta da un notaio. (cfr. artt. 2443 e 2481).

1. Disciplina generale degli aumenti di capitale a pagamento

Il Procedimento

Gli amministratori convocano l'**assemblea straordinaria** per deliberare l'aumento di capitale.

La **decisione** dell'aumento – con le relative modalità e tempistiche – è **di norma** assunta dall'assemblea straordinaria e deve essere iscritta entro 30 gg nel registro delle imprese.

L'**esecuzione** (e.g. comunicazioni ai soci sottoscrittori, offerta azioni inoptate, ecc.) della delibera è affidata agli amministratori.

L'emissione delle nuove azioni (i.e. l'esecuzione dell'aumento) è possibile solo se le azioni già emesse siano state interamente liberate (art. 2438 co. 1 c.c.).

L'aumento del capitale è di norma **inscindibile**. Le nuove azioni potranno essere emesse (ed i diritti esercitati) solo in caso di sottoscrizione integrale. Diversamente, gli importi incassati saranno restituiti.

Sono valide le delibere che prevedono **sottoscrizioni parziali (c.d. aumento scindibile)**.



Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati **entro 90 gg.**

1. Disciplina generale degli aumenti di capitale a pagamento

La sottoscrizione (Artt. 2342 e 2464 c.c.)

L'importo del capitale sottoscritto può essere liberato in:

Bene conferito	Compagine sociale	Liberazione conferimenti
Denaro	Plurima	25% del valore nominale più il Sovrapprezzo da versare alla data di sottoscrizione Residuo >> su richiesta dagli amministratori
	Unipersonale	100% del valore nominale più il Sovrapprezzo da versare alla sottoscrizione
Beni in natura e crediti	Plurima o Unipersonale	integralmente liberate al momento della sottoscrizione

Nei 30 giorni dall'avvenuta sottoscrizione gli amministratori depositano presso il registro delle imprese l'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito.

Solo da tale momento l'aumento di capitale diverrà efficace.



1. Disciplina generale degli aumenti di capitale a pagamento

La relazione di stima (Artt. 2343 e 2465 c.c.)

Necessità di presentare **la relazione giurata di un esperto** (designato dal Tribunale in caso di S.p.A.) contenente:

- la descrizione dei beni o dei crediti conferiti;
- l'attestazione che il loro valore è **almeno pari** a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e **dell'eventuale Sovrapprezzo**;
- i criteri di valutazione seguiti.

La relazione deve essere **allegata alla delibera**.



S.r.l.???

Art. 2632 «gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale (...), sono puniti con la reclusione fino ad un anno»

1. Disciplina generale degli aumenti di capitale a pagamento

La revisione della stima (Art. 2343 c.c.)

- **Entro 180 gg. dall'iscrizione gli amministratori devono** controllare le valutazioni contenute nella relazione e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima.
- Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società;
- Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore **di oltre 1/5** a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni scoperte;
- Il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società;
- Il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura.



N.B. In caso di aumento di capitale delegato agli amministratori serve il consenso di tutti i soci. In assenza, la delibera è inefficace.

1. Disciplina generale degli aumenti di capitale a pagamento

Conferimenti senza relazione di stima (Art. 2343-ter c.c.)

- **Valori mobiliari o di strumenti del mercato monetario** >> se il valore ad essi attribuito (capitale e sovrapprezzo) è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati sui mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento;
- Altri beni in **natura e crediti se il valore attribuito è pari**:
 - al **fair value** ricavato dal bilancio riferito all'esercizio precedente a quello di conferimento, a condizione che il bilancio sia stato sottoposto a revisione legale e non vi siano rilievi circa la valutazione dei beni conferiti;
 - al valore risultante dalla valutazione, precedente di non oltre **sei mesi** il conferimento, effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento.

Entro **30 gg** dall'iscrizione della delibera >> verifica se si sono verificati fatti di rilievo che hanno inciso sul valore dei beni conferiti.



1. Disciplina generale degli aumenti di capitale a pagamento

Differenze tra S.p.A. ed S.r.l.

- Per le S.p.A. il perito è di norma nominato dal tribunale;
- Esonero dalla presentazione della perizia di stima per taluni beni ai sensi dell'art. 2343-ter;
- Per le S.p.A. non è ammesso il conferimento di prestazioni d'opera o servizi (possibile nelle S.r.l. se garantite);
- Nelle S.r.l. è possibile sostituire il versamento del 25% dei versamenti in denaro con una polizza assicurativa o una fidejussione bancaria di pari importo.



1. Disciplina generale degli aumenti di capitale a pagamento

Diritto d'opzione

Ai sensi dell'art. 2441 co. 1 - 3 c.c., nel caso di aumento di capitale in denaro, le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta.

Non spetta per le azioni di nuova emissione **liberate mediante conferimenti in natura.**

Inoltre, può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale.



1. Disciplina generale degli aumenti di capitale a pagamento

Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare:

- le ragioni dell'esclusione o della limitazione
- i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione.

La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza ed al revisore legale almeno **30 giorni** prima di quello fissato per l'assemblea.

Entro **15 giorni** il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

Il parere del collegio sindacale, la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall'articolo 2343-ter, devono restare depositati nella sede della società durante i **15 giorni** che precedono l'assemblea.



1. Disciplina generale degli aumenti di capitale a pagamento

Sovrapprezzo (Art. 2431 c.c.)

La riserva sovrapprezzo di emissione esprime il delta tra il valore dei conferimenti che i soci hanno effettuato nella società, in sede di **costituzione** o in un successivo **aumento di capitale**, per un **importo superiore** al valore nominale delle azioni o quote ricevute.

Società preesistente



Il capitale sociale ante conferimento non esprime il valore economico della società.

Il Sovrapprezzo (calcolato in base al rapporto di cambio) consente di tarare l'incremento del capitale sociale al fine di mantenere equi i preesistenti rapporti partecipativi.



1. Disciplina generale degli aumenti di capitale a pagamento

Ai fini **fiscali** la riserva sovrapprezzo azioni rientra tra le **riserve di capitale**, ossia tra le riserve non costituite da utili (art. 47 co. 5 del TUIR)

Operazione	Trattamento Fiscale
Versamento del sovrapprezzo	Incrementa il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni
Distribuzione del sovrapprezzo	Riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni (se effettuata a favore dei soci che lo hanno versato)
«Sottozero»	Distribuzione di riserve che eccede il costo fiscale della partecipazione soggetta ad imposizione



2. Aspetti fiscali del conferimento d'azienda

Il conferimento d'azienda è l'operazione mediante la quale un soggetto (conferente) apporta in una società (conferitaria) la propria azienda o un ramo di essa, in cambio di una partecipazione di nuova emissione.





2. Aspetti fiscali del conferimento d'azienda

Art. 9, co. 5, del TUIR «*ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche (...) per i conferimenti in società*»;

ID {
Art. 176 del TUIR «*I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi (quadro RV) i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti*»;

Art. 2, co. 3, DPR IVA «*Non sono considerate cessioni di beni:*

b) le **cessioni e i conferimenti** in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, **che hanno per oggetto aziende o rami di azienda**»;


II {
Art. 4, co. 1, lett. a), n. 3 della Tariffa, parte I, DPR 131/86, il **conferimento di azienda** (o di ramo di azienda) va soggetto all'**imposta di registro nella misura fissa di 200,00 euro**.

Trattamento fiscale non univoco
Condizionato sia all'oggetto che al soggetto



2. Aspetti fiscali del conferimento d'azienda

Regime
ordinario



Neutralità fiscale:

l'operazione di conferimento non comporta il **Realizzo** né di plusvalenze né di Minusvalenze ai fini RES ed IRAP

Regime
opzionale



Affrancamento:

Possibilità di riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio relativi all'azienda ricevuta, dietro versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP.



2. Aspetti fiscali del conferimento d'azienda

Parametro di valutazione	Affrancamento "ordinario" (art. 176 co. 2-ter del TUIR)	Affrancamento "derogatorio" (art. 15 co. 10 del DL 185/2008)
Beni affrancabili	Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni immateriali (compreso avviamento)	Marchi, avviamento e altre attività immateriali Immobilizzazioni finanziarie Attivo circolante (crediti compresi)
Esercizio dell'opzione	Dichiarazione riferita al periodo d'imposta in cui l'operazione è stata posta in essere, o nella dichiarazione successiva	Si perfeziona con il versamento dell'imposta sostitutiva
Imposta sostitutiva	12% (fino a 5 milioni di euro) 14% (tra i 5 e i 10 milioni di euro) 16% (oltre i 10 milioni di euro)	16% per marchi, avviamento e altre attività immateriali 20% per i crediti aliquote ordinarie (IRES, IRAP ed IRPEF) per le altre attività diverse da quelle del 176, c. 2-ter.
Versamenti	Tre rate annuali (30% - 40% - 30%)	Unica soluzione entro il termine per il versamento a saldo delle imposte relative all'anno di perfezionamento dell'operazione.
Decorrenza maggiori ammortamenti	Dal periodo d'imposta di esercizio dell'opzione (coincidente con quello di versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva)	Dall'inizio del periodo d'imposta cui avviene il pagamento dell'imposta sostitutiva. Avviamento e marchi ammortizzabile in 5 anni (anche senza previa imputazione a CE)
Vincoli	Obbligo di affrancamento per tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea . Decadenza degli effetti nel caso di cessione del bene anteriormente al <u>quarto</u> periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione	Decadenza degli effetti nel caso di cessione del bene anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione (soluzione adottata dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate, ma che non emerge dalla norma).



2. Aspetti fiscali del conferimento d'azienda

Parametro di valutazione	"Bonus aggregazioni" (Art. 11 del DL 34/2019)
Oggetto	Aggregazioni aziendali che si realizzano attraverso i seguenti istituti: fusione, scissione, conferimento d'azienda "neutrale" ex art. 176 del TUIR
Ambito temporale	Operazioni effettuate a decorrere dall' 1.5.2019 al 31.12.2022 (Rileva il momento di perfezionamento giuridico dell'operazione)
Requisiti	<p>Le imprese partecipanti all'operazione di aggregazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono essere operative da almeno due anni (nel senso che nel biennio sia stata svolta un'effettiva attività commerciale; circ. Agenzia delle Entrate 16/2007, § 5.1); • non devono far parte dello stesso gruppo societario; • non devono essere legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20%; • non devono essere controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell'art. 2359 c.c. <p>Tali condizioni devono essere soddisfatte ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione.</p>
Effetti	<p>Riconoscimento fiscale gratuito (senza versare alcuna imposta sostitutiva) dei maggiori valori iscritti nella contabilità dell'avente causa a titolo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ avviamento; ➤ incremento del valore dei beni strumentali materiali e immateriali. <p>Valore massimo agevolabile: 5 milioni di euro.</p>
Decorrenza maggiori ammortamenti	Dal periodo d'imposta successivo a quello di perfezionamento dell'operazione
Vincoli	<p>Nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> non possono essere realizzate altre operazioni straordinarie; non possono essere ceduti i beni rivalutati.



3. Caso pratico

Ipotesi:

- Alfa SPA, proprietaria di due rami d'azienda (A e B), decide di conferire il ramo B in Beta SPA;
- Beta è una società di nuova costituzione e sarà interamente posseduta da Alfa;
- Prima del conferimento non sussistevano disallineamenti tra i valori contabili delle attività e passività del ramo B;
- Operazione compiuta in regime di neutralità senza affrancamento dei maggiori valori;
- Fiscalità differita calcolata ai fini IRES ed IRAP.



3. Caso pratico

Situazione contabile Alfa SPA (conferente) a valori storici

Attività	Ramo A	Ramo B	Totale	Passività	Ramo A	Ramo B	Totale
Immobilizzazioni materiali	100.000	200.000	300.000	Capitale sociale	50.000		50.000
F. amm. materiali	(50.000)	(100.000)	(150.000)	Patrimonio Netto	50.000	450.000	500.000
Rimanenze	200.000	500.000	700.000	Fondo TFR	100.000	150.000	250.000
Crediti	100.000	150.000	250.000	Debiti v/banche	150.000	200.000	350.000
Liquidità	50.000	100.000	150.000	Debiti v/fornitori	50.000	50.000	100.000
Totale	400.000	850.000	1.250.000	Totale	400.000	850.000	1.250.000



3. Caso pratico

Situazione contabile Ramo B (oggetto di conferimento) a valori economici

In sede di valutazione del ramo il perito rileva un maggiore valore delle rimanenze (+300.000) e l'avviamento (+250.000)

Adjustement rimanenze 300.000

DTL IRES 24% 72000

DTL IRAP 4,82% 14460

Fondo imposte differite 86.460

Attività	Ramo B	Adj	Totale	Passività	Ramo B	Adj	Totale
Avviamento	0	+ 250.000	250.000	Patrimonio Netto	450.000	463.540	913.540
Immobilizzazioni materiali	200.000		200.000	Fondo imposte differite	0	86.460	86.460
F. amm. materiali	(100.000)		(100.000)	Fondo TFR	150.000		150.000
Rimanenze	500.000	+ 300.000	800.000	Debiti v/banche	200.000		200.000
Crediti	150.000		150.000	Debiti v/fornitori	50.000		50.000
Liquidità	100.000		100.000				
Totale	850.000	550.000	1.400.000	Totale	850.000	550.000	1.400.000



3. Caso pratico

Scitture società Beta SPA (conferitaria) a valori economici risultanti dalla perizia

<i>Diversi</i>		@	<i>Diversi</i>	
Avviamento	250.000			
Immobilizzazioni materiali	200.000			
Rimanenze	800.000			
Crediti	150.000			
Liquidità	100.000			
			Azionista Alfa c/ sottoscrizione	913.540
			F. amm. materiali	100.000
			Fondo imposte differite	86.460
			Fondo TFR	150.000
			Debiti v/banche	200.000
			Debiti v/fornitori	50.000
=====				
Azionista Alfa c/ sottoscrizione	913.540	@	<i>Diversi</i>	
			Capitale sociale	50.000
			Riserva da conferimento	863.540



3. Caso pratico

Situazione contabile Beta SPA (conferitaria) post conferimento

Attività	Totale	Passività	Totale
Avviamento	250.000	Capitale sociale	50.000
Immobilizzazioni materiali	200.000	Riserva da conferimento	863.540
F. amm. materiali	(100.000)	Fondo imposte differite	86.460
Rimanenze	800.000	Fondo TFR	150.000
Crediti	150.000	Debiti v/banche	200.000
Liquidità	100.000	Debiti v/fornitori	50.000
Totale	1.400.000	Totale	1.400.000



3. Caso pratico

Scitture società Alfa SPA (conferente) in misura pari all'incremento di patrimonio netto rilvato da Beta SPA

<i>Diversi</i>	
F. amm. materiali	100.000
Fondo TFR	150.000
Debiti v/banche	200.000
Debiti v/fornitori	50.000
Partecipazione in Beta SPA	913.540

@ *Diversi*

Immobilizzazioni materiali	200.000
Rimanenze	500.000
Crediti	150.000
Liquidità	100.000
Fondo imposte differite	5.562
Plusvalenza da conferimento (CE)	457.978

Prezzo di cessione	913.540
Valore fiscale ramo conferito	(450.000)
<u>Plusvalenza fiscale</u>	<u>463.540</u>
Plusvalenza imponibile (5%)	23.177
<u>DTL IRES (24%)</u>	<u>5.562</u>



3. Caso pratico

Situazione contabile Alfa SPA (conferente) post conferimento

Attività	Totale	Passività	Totale
Immobilizzazioni materiali	100.000	Capitale sociale	50.000
F. amm. materiali	(50.000)	Altre riserve	500.000
Partecipazioni in Beta SPA	913.540	Utile d'esercizio	457.978
Rimanenze	200.000	Fondo imposte differite	5.562
Crediti	100.000	Fondo TFR	100.000
Liquidità	50.000	Debiti v/banche	150.000
		Debiti v/fornitori	50.000
Totale	1.313.540	Totale	1.313.540

**Unione
Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Roma**

www.ugdceccroma.it



Grazie per l'attenzione

Gaetano Buffone

C/M/S/

Law . Tax

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni

Via Agostino Depretis 86 | 00184 Roma | Italia

Email: gaetano.buffone@cms-aacs.com
